

STATUTO.

**CENTRO
VOLO
LIBERO
VALLI
DELL'OSSOLA.**

N° pagine: 8.

**ANNO FONDAZIONE
1993.**

ALLEGATO "A".

Statuto della Associazione sportiva "Centro Volo Libero Valli dell'Ossola.

Titolo 1

Art. 1

*Si costituisce autonomamente tra gli appassionati del volo da diporto e sportivo, un Associazione Sportiva denominata **CENTRO VOLO LIBERO VALLI DELL'OSSOLA** che nei successivi articoli verrà indicata **CENTRO**.*

Art. 2

Il centro non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica.

Art. 3

Il centro esercita attività sportiva, turistica, didattica e culturale relativamente al volo da diporto o sportivo, con prevalente attenzione al volo con il parapendio non motorizzato. In particolare deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. Inoltre, il centro opera per una diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a migliorare la sicurezza e la qualità del volo in questo campo.

Art. 4

La sede dell'Associazione è fissata dal consiglio direttivo in Domodossola località Siberia presso atterraggio Campari, dove sarà ubicata una bacheca per l'affissione degli avvisi ai soci. La corrispondenza va spedita presso il domicilio del segretario o del presidente.

Art. 5

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Titolo 2.

Associati.

Art. 6

I soci del centro sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;*
- b) onorari;*
- c) simpatizzanti;*
- d) piloti ordinari;*

a) FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che intervengono nell'atto costitutivo del centro. I soci fondatori verseranno la quota associativa prevista per i soci piloti ordinari.

b) ONORARI

Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

c) PILOTI ORDINARI

Sono ascrivibili alla categoria piloti ordinari coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità alla pratica del volo da diporto o sportivo con apparecchi sprovvisti di motore, in corso di validità. Il mantenimento della qualifica di socio pilota ordinario è subordinato al parere espresso annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle attività di volo effettivamente svolte durante l'anno. I soci piloti possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

d) SIMPATIZZANTI

Sono soci simpatizzanti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino in altre categorie di soci. Essi verseranno la quota associativa pari alla metà dell'importo dovuto dai piloti ordinari; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo del centro. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale.

Art. 8

La misura della quota sociale di iscrizione è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo del centro. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno; trascorsa tale data, il Consiglio Direttivo invita con lettera i soci morosi al versamento della quota più una penale di mora di volta in volta stabilita. Coloro che entro il termine massimo di trenta giorni non abbiano provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali, decadono da soci.

Art. 9

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare alle attività del centro, di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici essenziali da essa eventualmente organizzati.

Art. 10

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso del precedente art. 8, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo del centro previa contestazione nei confronti del socio che ha diritto di difendersi e addurre eventuali spiegazioni che lo disculpino, che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome del centro. La decisione del Consiglio Direttivo può infliggere le minori punizioni disciplinari del

rimprovero e della sospensione fino ad un anno.

Art. 11

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari, con esclusione dei soci onorari, hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali. I Soci fondatori dispongono in Assemblea di quattro voti ciascuno, i soci piloti ordinari e simpatizzanti di un voto ciascuno. I soci che hanno rapporti di dipendenza al centro o comunque siano da esso a qualunque titolo remunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono presenziare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Titolo 3

Organi dell'Associazione.

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- _L'assemblea generale dei Soci;*
- _Il consiglio direttivo;*
- _Il presidente;*

Art. 13 *L'assemblea generale dei soci.*

L'assemblea è costituita dal Presidente del centro, dai membri del Consiglio direttivo e da tutti i soci.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro i mesi di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare:

- _1 entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;*
- _2 entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;*
- _3 su tutte le altre materie che ad esse vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;*
- _4 l'elezione mediante votazione a scheda segreta del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.*
- _5 l'approvazione dei regolamenti interni e disciplinari.*

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Salvo il disposto dell'articolo 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Nelle votazioni palesi a priorità di voto, decide il voto di chi presiede.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con invito, spedito o consegnato a mano, mediante lettera ad ogni socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora e il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di ventiquattro ore di quella fissata per prima.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo del centro è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e da cinque consiglieri tra i quali il Presidente stesso elegge il Vice Presidente. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato, sono incaricati sino alla scadenza del quadriennio, i primi della graduatoria dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo manchi a più di tre riunioni anche non consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando egli lo reputi necessario, oppure in seguito a domanda motivata di almeno tre Consiglieri. La convocazione viene fatta a mezzo lettera a mano o spedita, oppure mediante avviso pubblicato con affissione presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima in modo che i Consiglieri possano essere informati due giorni prima della data fissata. Le riunioni si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale la tesi del Presidente. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti, comporta la reiezione della proposta.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;*
- determinare gli argomenti da trattare in Assemblea;*
- redigere i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica della successiva Assemblea e che in mancanza di tale ratifica, decadono di validità con effetto dalla data di emanazione;*
- nominare tra i soci, al fine di dirigere lo svolgimento delle diverse attività sociali, alcuni responsabili di settore;*
- formulare i bilanci preventivi e redigere i bilanci consuntivi del centro;*
- contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati o Ist. di Credito;*
- decidere in ordine alle spese;*
- deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto di veicoli, strumenti, mezzi d'opera e quanto altro occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali;*
- deliberare circa l'adesione totale o parziale ad organizzazioni con finalità similari;*
- deliberare circa l'ammissione, la decadenza e la esclusione degli associati;*
- fare quanto altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'assemblea per disposizioni di legge o dal presente Statuto;*
- conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie, ecc.....);*
- controllare la regolarità della gestione contabile, vigila sulle spese straordinarie delle quali deve essere informato prima della loro erogazione, e deve esprimere con relazione scritta il suo parere motivato sui bilanci preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari.*

Art. 15 Il Presidente.

Il Presidente è la legale rappresentanza del centro nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente del centro è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio ed a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. In caso di vacanza prima della scadenza del biennio, si procede alla elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i Consiglieri il Vice Presidente che, con delega precisa, può sostituire il Presidente negli incarichi previsti dallo statuto, in caso di assenza o altro impedimento.

Titolo 4

Patrimonio, entrate, esercizio sociale, bilancio.

Art. 17 *Patrimonio.*

Il Patrimonio del centro è costituito da tutti i beni mobili ed immobile dagli altri valori di proprietà del centro e dei mobili ed immobili dei quali il centro venisse a qualsiasi titolo in possesso.

Art. 18 *Entrate.*

*— le quote associative ordinarie periodiche;
— le eccedenze del bilancio dell'anno precedente;
— le eventuali rendite del patrimonio;
— le eventuali contribuzioni dei soci;
— gli eventuali contributi delle Amm/ni Pubbliche;
— gli eventuali contributi di privati o Enti Privati;
e da ogni altra eventuale entrata.*

Art. 19 *Esercizio Sociale.*

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 20 *Bilancio.*

*Sarà predisposto dal Consiglio Direttivo:
in tempo utile per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.*

Titolo 5

Scioglimento del centro, varie.

Art. 21

*In Assemblea, quando si tratta di deliberare:
— sullo scioglimento del centro, sulle modifiche da apportare alle norme dello Statuto; - sul cambiamento dell'oggetto sociale; sulla devoluzione del patrimonio, è necessaria una maggioranza pari ad almeno ai quattro quinti dei voti spettanti a tutti gli associati.*

Art. 22

L'Assemblea che delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 lo scioglimento del centro, deve provvedere alla nomina dei liquidatori preferibilmente tra gli associati stabilendone i poteri.

Art. 23

In caso di cessazione del centro, l'intero suo patrimonio ed eventuale consistenza economica viene posta in liquidazione. Le eventuali eccedenze verranno devolute in beneficenza, mentre eventuali deficit verranno ripartiti tra i soci.

Art. 24

Il funzionamento del centro sarà disciplinato dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo, come disposto dal art. 14.

Art. 25

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative in materia di associazioni.